



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 febbraio 2023
(OR. en)

6010/23

PECHE 35
DELECT 20

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2023) 699 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.2.2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 699 final.

All.: C(2023) 699 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2023
C(2023) 699 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2023

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP), a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013¹, è la progressiva eliminazione dei rigetti (catture che sono rigettate in mare) in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sull'uso sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. La PCP introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, volta a garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni bacino marittimo.

Il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio² che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock è stato adottato il 19 marzo 2019 e si applica agli stock demersali nelle acque occidentali.

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 dello stesso regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il regolamento (UE) 2019/472 specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione³ specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Sebbene talune disposizioni si applichino per l'intero periodo, in altri casi il regolamento delegato impone agli Stati membri interessati di presentare ulteriori informazioni scientifiche, qualora intendano applicare le rispettive disposizioni fino al 31 dicembre 2023.

A seguito della trasmissione di tali informazioni da parte degli Stati membri e della loro valutazione da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015.

In conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato si basa sulle raccomandazioni comuni presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 25 ottobre 2022 la Francia, in quanto appartenente agli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali, ha segnalato alla Commissione un errore introdotto nel regolamento (UE) 2020/2015 dal regolamento (UE) 2022/2290 riguardo ad una nuova esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e mediante reti da strascico a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m.

La Francia ha chiesto alla Commissione di rettificare l'errore in modo che l'esenzione in questione comprenda anche la dimensione di maglia pari a 80 mm. Ha infatti spiegato che i pescherecci che necessitano di tale esenzione usano reti le cui maglie sono anche di tale

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

³ GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22.

dimensione. La confusione deriva dal fatto che vi è una differenza redazionale tra il testo principale della raccomandazione comune su cui si basa l'atto delegato e l'allegato di tale raccomandazione. Anche se l'allegato includeva esplicitamente le dimensioni di maglia da 80 mm a 99 mm, il testo principale della raccomandazione comune è stato purtroppo redatto diversamente.

Inoltre, nel suo parere⁴, lo CSTEP aveva esaminato l'esenzione richiesta anche per maglie di dimensioni pari a 80 mm (e non solo superiori a 80 mm), fino a un limite di 99 mm.

La natura delle attività di pesca può cambiare nel tempo. È quindi importante che le esenzioni concesse in passato non siano necessariamente prorogate in modo automatico. Poiché la composizione delle catture, la tecnologia o il comportamento di pesca delle flotte che beneficiano di un'esenzione potrebbero aver subito dei cambiamenti, è necessario che lo CSTEP riesamini le esenzioni vigenti e che gli Stati membri forniscano allo CSTEP giustificativi e dati scientifici aggiornati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento delegato precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche quali le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472.

⁴ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-22-05). EUR 28359 IT, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022; [Archivio delle pubblicazioni del JRC - Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca \(CSTEP\), Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on the Technical Measures Regulation \(Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche\) \(STECF-22-05\) \(europa.eu\)](#)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2023

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione² stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione³.
- (3) Il 25 ottobre 2022 la Francia ha segnalato alla Commissione un errore introdotto nel regolamento (UE) 2020/2015 dal regolamento (UE) 2022/2290. L'errore riguarda una nuova esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e con reti a strascico a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m. L'errore consiste nel non aver incluso la dimensione di maglia del sacco pari a 80 mm e non aver definito alcun valore limite per tale dimensione.
- (4) La Francia ha chiesto alla Commissione di rettificare l'errore in modo che l'esenzione in questione comprenda anche la dimensione di maglia pari a 80 mm. Ha infatti spiegato che i pescherecci che necessitano di tale esenzione usano reti le cui maglie sono anche di tale dimensione. La confusione deriva dal fatto che vi è una differenza redazionale tra il testo principale della raccomandazione comune su cui si basa l'atto delegato e l'allegato di tale raccomandazione. Anche se l'allegato includeva

¹ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023 (GU L 303 del 23.11.2022, pag. 12).

esplicitamente le dimensioni di maglia da 80 mm a 99 mm, il testo principale della raccomandazione comune è stato purtroppo redatto diversamente.

- (5) Inoltre, nel suo parere, lo CSTEP ha esaminato l'esenzione richiesta anche per la dimensione di maglia pari a 80 mm (non solo per quelle superiori a 80 mm), fino a un limite di 99 mm.
- (6) È pertanto opportuno concedere l'esenzione per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 mm e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m fino al 31 dicembre 2023.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 dovrebbe pertanto essere modificato per includere le reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 mm e 99 mm e non solo quelle aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm.
- (8) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Esso dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023 in quanto i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m che necessitano di tale esenzione usano reti le cui maglie hanno una dimensione pari anche a 80 mm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/2015

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 è sostituito dal seguente:

"1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

- nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:
- aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e
- operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;
- nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri."

Articolo 2

Data di entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.2.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN